



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**UMBERTO L.C.G. SCOTTI** Presidente relatore  
**LUIGI ABETE** Consigliere  
**LUIGI D'ORAZIO** Consigliere  
**RITA ELVIRA ANNA RUSSO** Consigliere  
**ELEONORA REGGIANI** Consigliere

Oggetto:

SOCIETA'	DI
CAPITALI	

Ud.28/03/2024 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **3193/2018 R.G.** proposto da:

elettivamente domiciliate in R

)  
-ricorrenti-

contro

**AZIENDA OSPEDALIERA**

**DI** elettivamente domiciliata in



-controricorrente-

nonché contro

**ASSICURATORI LLOYD'S POLIZZA N**  
**ASSICURATORI LLOYD'S POLIZZA N ARCH.**

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'appello di n. 1324/2017  
depositata il 15.6.2017.

udito il Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2024 dal  
Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

### FATTI DI CAUSA

**1.** Il ricorso riguarda una complessa vicenda processuale relativa a un appalto pubblico, di cui l'Impresa Costruzioni Enrico (di seguito, semplicemente, era stata aggiudicataria, e all'accordo del 16-17.7.2003 da essa stipulato con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di poi divenuta Azienda Ospedaliero-Universitaria di (di seguito, semplicemente, l'Azienda o A.O.U.)

Per quanto in questa sede rileva, la con citazione del 5.11.2007 ha convenuto in giudizio l'Azienda, chiedendo il pagamento della somma di € 2.531.041,00 in forza della esecuzione del contratto e del predetto accordo del 2003.



Sono poi state introdotte nel processo ulteriori domande proposte dalla convenuta nei confronti della progettista e del direttore dei lavori e le relative richieste di garanzia; è altresì intervenuta in causa la \_\_\_\_\_ s.p.a., affermandosi titolare del credito per cessione di ramo di azienda.

**2.** Con sentenza parziale del luglio 2011 (n.4772/2011) il Tribunale ha deciso su alcune domande e ha rigettato le istanze di

Quindi, con sentenza definitiva n. 3424 del 13 maggio 2015 il Tribunale, esperita una consulenza tecnica, ha condannato l'Azienda Ospedaliera al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ della somma di € 2.402.866,00.

**3.** Avverso la predetta sentenza, nonché avverso la precedente sentenza non definitiva n. 4772/2011, ha proposto appello l'Azienda e per la società appellata Impresa Costruzioni in liquidazione, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, si sono costituite le signore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nella loro qualità di ex socie della società cancellata.

La Corte d'appello con la sentenza impugnata del 15.6.2017 ha rilevato che:

- a) nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta volontariamente la società \_\_\_\_\_ s.p.a., chiedendo il pagamento in proprio favore delle somme chieste dall'attrice poiché l'Impresa \_\_\_\_\_ le aveva ceduto un proprio ramo di azienda;
- b) erano sorti dei dubbi sulla titolarità del credito litigioso e tuttavia nel corso del giudizio (2011) era intervenuto un accordo transattivo con cui \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avevano stabilito che il credito *de quo* doveva essere riconosciuto a \_\_\_\_\_



- c) dopo la prima sentenza pubblicata nel luglio del 2011, l'Impresa e hanno stipulato un'altra scrittura privata in data 31.7.2012 con la quale le parti avevano stabilito che, indipendentemente da quanto statuito nella sentenza, la riconosceva la spettanza esclusiva del credito litigioso a ma che al tempo stesso la lo avrebbe «coltivato», consentendo che la sua difesa venisse affidata a legali di fiducia di (così come poi è in concreto avvenuto) e avrebbe successivamente girato a gli importi eventualmente ricevuti in pagamento dall'Azienda Ospedaliera;
- d) così era avvenuta la definitiva cessione del credito in questione a con contestuale conferimento all'Impresa di un mandato a gestire la relativa lite per la quale essa era stata ritenuta legittimata attivamente dal Tribunale con la sentenza del 2011;
- e) per questa ragione il liquidatore non ha considerato questo credito nella procedura di liquidazione dell'Impresa perché esso, in forza dei suddetti accordi, costituiva una posta neutra che avrebbe dovuto essere trasferita a

Ciò premesso, la Corte d'appello ha rilevato che la costituzione in giudizio delle ex socie, signore e aveva fatto emergere l'evento estintivo della cancellazione dell'Impresa dal registro delle imprese (avvenuta il 20.5.2014); l'appello era stato infatti notificato alla poiché nel giudizio di primo grado non era stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art.300 cod.proc.civ.

La Corte territoriale ha esaminato dunque la questione se le predette socie potessero far valere la pretesa a suo tempo già azionata dalla società, cosa questa contestata dalla Azienda



Ospedaliera appellante, e, dopo avere ripercorso le vicende sopra citate, ha affermato che in favore delle socie non si era verificato alcun fenomeno successorio in merito alla posizione creditoria oggetto di causa.

Ciò perché il credito era stato ceduto da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nel 2012 e cioè in data antecedente alla cancellazione (2014) della \_\_\_\_\_ dal registro della società; di conseguenza, la Corte di appello ha ritenuto le socie prive di legittimazione a far valere la pretesa della società e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda originaria.

**4.** Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le ex socie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fondato su di un solo motivo.

Si è costituita, resistendo, l'Azienda ospedaliera, e le altre controparti intime non si sono costituite in sede di legittimità.

Dopo lo scambio di memorie, la causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 21.9.2023.

Con ordinanza interlocutoria del 23.10.2023 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per la ravvisata rilevanza nomofilattica della questione giuridica da esso proposta.

**5.** Il Procuratore Generale ha concluso con nota scritta per l'accoglimento del ricorso e ha confermato in udienza tale richiesta. Le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 28.3.2024.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**6.** Il Collegio deve, in linea preliminare, esaminare le numerose eccezioni processuali sollevate dalla controricorrente.

**6.1.** L'Azienda eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, dal momento che le



stesse ricorrenti riconoscono di non essere più titolari del diritto di credito: questo, tuttavia, è proprio l'oggetto della controversia e del motivo di ricorso su cui *infra*.

**6.2.** La controricorrente sostiene che il vizio di legittimazione si ripercuoterebbe automaticamente sulla procura, che non potrebbe essere conferita che dal titolare del diritto sostanziale. E anche in questa deduzione la controricorrente dà per scontata la correttezza dei suoi assunti, che invece è *sub judice*.

In altri termini, le ricorrenti, parti soccombenti nel giudizio di appello, rivendicano la propria legittimazione processuale quali soggetti succeduti a titolo universale alla parte estinta e impugnano legittimamente la sentenza che l'ha disconosciuta. E ovviamente in tale veste hanno conferito la procura per il ricorso per cassazione.

**6.3.** L'Azienda lamenta infine, sempre a proposito della procura, che essa non sarebbe valida perché priva della indicazione della situazione ipoteticamente abilitante, che sarebbe collegata all'interesse di

L'eccezione è infondata poiché nessuna norma impone di esternare le ragioni per cui la procura è stata conferita, ragioni peraltro lealmente dichiarate dalle ricorrenti nei propri atti; per altro verso, il titolo che consente alle ricorrenti di sostituirsi ex art.110 cod.proc.civ. alla società estinta è stato chiaramente esplicitato, mentre il titolo che consentiva alla società estinta di rimanere nel processo ai sensi e per gli effetti dell'art.111 cod.proc.civ., nonostante la cessione del credito litigioso, risulta chiaramente da tutti gli atti di causa.

**6.4.** Il mandato conferito da \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ infine, si sarebbe estinto con il venir meno dell'attività di impresa ai sensi dell'art.1722, n.4, cod.civ.

A parte il fatto che la riconduzione di tale mandato all'attività di impresa è assai dubbia, se non da escludere recisamente, appare assorbente il rilievo che tale rapporto giuridico ha rilevanza



meramente interna e non concerne la controricorrente, che non è neppure legittimata a sindacarne la validità ed efficacia.

La \_\_\_\_\_ e per essa le sue ex socie, aveva titolo a rimanere nel giudizio quale dante causa e sostituto processuale *ex lege* ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ., secondo il quale, come è noto, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo ma solo se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso. E difatti la sentenza pronunciata contro di lui spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

**7.** La controricorrente eccepisce altresì che l'art.111 del codice di rito sarebbe stato invocato per la prima volta in giudizio, poiché la ricorrenti si erano limitate a far valere unicamente il mandato a coltivare il credito.

L'eccezione è infondata perché la cedente ha proseguito il giudizio in tutte le sue fasi oggettivamente in virtù di quanto disposto dall'art. 111 cod.proc.civ., né la stessa era tenuta a motivare la propria condotta processuale, perfettamente conforme a quanto previsto *ex lege*.

Il fatto che \_\_\_\_\_ fosse la dante causa del credito litigioso era agli atti di causa e la norma processuale, operante *ex lege*, non doveva neppure essere invocata per essere applicata *ex officio*. Non possono quindi essere invocati a tal proposito i principi giurisprudenziali in tema di «questione nuova», non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, che valgono per le questioni sostanziali e il merito della controversia e non già per le regole che governano il processo e che il giudice è tenuto ad applicare.

**8.** Con il primo e unico motivo del ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 cod.proc.civ. e assumono che il giudice di secondo grado non ha correttamente



interpretato la successione a titolo particolare e a titolo universale che ha interessato il diritto controverso nel corso del giudizio.

Le parti ricorrenti deducono che con la cessione del credito oggetto di causa alla si era verificato un fenomeno successorio a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ. mentre con l'estinzione dell'impresa si era successivamente verificato un evento successorio a titolo universale ai sensi dell'art. 110 cod.proc.civ. con conseguente legittimazione a proseguire il processo da parte dei soci della società estinta.

Le ricorrenti aggiungono che la Corte d'appello di ha omesso di pronunciarsi sul merito della vicenda e ha azzerato immotivatamente il credito.

**9.** Con l'ordinanza interlocutoria sopra citata questa Corte ha osservato che:

a) la cessione del credito era avvenuta nel corso del giudizio e, trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo proseguiva tra le parti originarie ex art.111 cod.proc.civ. (e cioè l'Impresa da un lato, e, dall'altro, l'Azienda Ospedaliera, oltre agli altri soggetti coinvolti);

b) in seguito, una delle parti originarie, e cioè l'Impresa cedente il credito *de quo*, era stata interessata da un evento estintivo e di conseguenza, le ex socie odierne ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 110 cod.proc.civ. per cui i successori (universali) sono legittimati a proseguire il giudizio, fermo restando che la decisione, ai sensi dell'articolo 111 cod.proc.civ., spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare;

c) doveva tenersi conto della giurisprudenza di legittimità in materia societaria, secondo la quale il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e poi di dimostrare, la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario





del credito in base al bilancio finale di liquidazione, oppure come  
successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e  
non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la  
dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente  
implicante la successione nella posizione giuridica (Cass.  
8521/2021, e in senso conforme n. 21071/2023):

d) tale principio era stato enucleato con riferimento al caso in cui il  
soggetto agisce a tutela di una pretesa creditoria sostanziale,  
deducendola come propria, e non con riferimento al caso in cui il  
soggetto agisce come successore a titolo universale nella posizione  
meramente processuale, già consolidata ai sensi dell'art 111  
cod.proc.civ., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, nel  
frattempo trasferita a titolo particolare, e, di conseguenza, non più  
disponibile neppure da parte della società estinta, sicché tale diritto  
non poteva essere né rinunciato, né incluso nel bilancio finale di  
liquidazione;

e) secondo le ricorrenti, non potrebbe soccorrere il principio  
enucleato dalle Sezioni Unite nel 2013, in virtù del quale «*qualora  
all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal  
registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni  
rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un  
fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni  
si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto  
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda  
che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente  
responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci,  
in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni  
non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma  
non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in  
giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui  
inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore  
(giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte*



del liquidatore consente di ritenere che la società *vi abbia rinunciato*» (Sez.Un. 6071/2013), in quanto esse non intendono far valere una pretesa creditoria di cui assumono essere titolari, non contestando che il credito ormai appartenga a terzi (la

ma si limitano ad esercitare la legittimazione in qualità di successore universale del sostituto processuale del cessionario (la società estinta) per proseguire il giudizio, i cui effetti sostanziali si produrranno poi sulla cessionaria.

**10.** Il quesito che si pone alla Corte, ben focalizzato dall'ordinanza interlocutoria, è se gli ex soci di una società di capitali estinta siano legittimati a rappresentarla in prosecuzione di un giudizio in cui essa era presente in qualità di sostituto processuale del cessionario del credito, benché tale posizione non figurasse - e non potesse in realtà figurare - nel bilancio finale di liquidazione della società.

**11.** Il Collegio condivide pienamente l'opinione del Procuratore Generale e ritiene che il ricorso debba essere accolto, poiché la determinazione della legittimazione processuale deve avvenire indipendentemente da quella dell'effettiva titolarità del diritto controverso.

**12.** Il Procuratore Generale suggerisce che la questione può trovare una soluzione anche sulla scorta dell'orientamento assunto dalla Corte in relazione alla diversa questione, sempre relativa agli effetti della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ex art. 2495 c.c., della legittimità dell'atto impositivo, riguardante redditi societari, emesso e notificato ai soci della società cancellata.

**13.** Secondo il noto orientamento che risale alle sentenze delle Sezioni Unite del 12.3.2013, n. 6070 e 6072, la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.



Se l'estinzione della società cancellata dal registro **interviene in** pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli art. 299 e ss. cod.proc.civ., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

(a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.



Secondo questa giurisprudenza, formatasi in tema di **contenzioso tributario**, qualora l'estinzione della società di capitali, all'**esito della cancellazione dal registro delle imprese**, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci. (Sez. 5, n. 9094 del 7.4.2017; Sez. 5, n. 15035 del 16.6.2017; Sez. 5, n. 897 del 16.1.2019; Sez.5, n. 1713 del m21.1.2018; Sez.5, n. 14446 del 5.6.2018; Sez.5, n. 23730 del 29.7.2022; Sez.5. n. 13247 del 28.4.2022; Sez. 5, n. 22692 del 26.7.2023).

In particolare, si è detto che *«La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti»*.

**14.** Il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.



Se quindi dal lato passivo dei rapporti facenti capo alla società estinta questa Corte predica la non necessaria correlazione tra titolarità in capo agli ex soci di beni o diritti e la loro legittimazione processuale, tale principio deve anche valere anche con riferimento alla situazione simmetrica, ossia alla legittimazione processuale attiva in caso di trasferimento del diritto controverso, che determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la *legitimatio ad causam* della parte cedente.

Vale a dire: come l'assenza di beni o diritti ripartiti non incide sulla legittimazione processuale passiva dei soci, giacché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società, così le stesse circostanze non precludono l'assunzione da parte loro della qualità di successori processuali e correlativamente, la loro legittimazione *ad causam* ai fini della prosecuzione del processo.

L'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della titolarità sostanziale del rapporto in capo a ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione *ad causam* ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ.

**16.** La legittimazione processuale dei soci, dunque, si pone su un piano preliminare e distinto da quello concernente la concreta titolarità sostanziale del rapporto.

Gli ex soci pertanto sono legittimati a proseguire il processo incardinato nei confronti della società estinta, a prescindere dalla titolarità effettiva del credito, trasferita per atto *inter vivos* ad altro soggetto, e quindi possono parteciparvi al processo quale mero



sostituto processuale, sì come sono legittimati **passivamente** all'azione dei creditori sociali, ancorché non abbiano ricevuto beni in sede di liquidazione.

Da questa premessa discende l'irrelevanza della attribuzione del credito in sede di bilancio finale di liquidazione, cosa che in una situazione del genere di quella sopra illustrata neppure teoricamente poteva avvenire, visto che il credito era già stato trasferito a terzi in precedenza.

In altri termini, gli ex soci sono legittimati ex art.111 cod.proc.civ. a proseguire la controversia intrapresa dalla società estinta e da essa proseguita quale sostituto processuale del successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art.110 cod.proc.civ. e in questo caso non sono tenuti a dimostrare di essere subentrati nel credito in precedenza ceduto.

**16.** Queste conclusioni trovano puntuale riscontro in una situazione del tutto assimilabile (caratterizzata dalla stessa sequenza temporale delle successioni a titolo particolare e universale), già esaminata dalla giurisprudenza di legittimità nella quale, il diritto oggetto di causa era stato ceduto a titolo particolare e, successivamente, il cedente era deceduto.

Questa Corte (Sez.2, 2.7.2014 n.15107) ha affermato al proposito che *«il trasferimento inter vivos del diritto controverso determina gli effetti dell'art. 111 c.p.c, per cui il processo prosegue tra le parti originarie, non venendo meno la legitimatio ad causam della parte cedente. Successivamente deceduta la quale, il rapporto processuale non subisce alterazioni (ma solo eventuali vicende interruttive), trasferendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio dal de cuius agli eredi in base all'art. 110 cod.proc.civ. E dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di litisconsorzio processuale di tutti gli eredi della parte deceduta, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 8492/96, 874/91 e 2931/84), si ricava,*



*altresì, che è irrilevante il fatto che quel diritto controverso non fosse più nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione».*

Come si è detto, anche in questo caso i ricorrenti agiscono come successori a titolo universale nella posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, trasferita a titolo particolare e che, di conseguenza, non era più disponibile da parte della società e non poteva essere né rinunciata né inclusa nel bilancio finale di liquidazione.

Infatti con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa si separa la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo); anche se il soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell'avente causa.

**17.** Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ.:

*«Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell'art.110 cod.proc.civ. nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art.111 cod.proc.civ a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.»*

**18.** Il ricorso va pertanto accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di in diversa composizione, che si conformerà all'enunciato principio di diritto e regolerà altresì le spese del giudizio di legittimità.



**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di \_\_\_\_\_ in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 28 marzo 2024

Il Presidente, relatore ed estensore  
Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

